

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(PRODI)

e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

di concerto col Ministro delle finanze

(VISCO)

e col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1997

Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 1997,
n. 324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per
la rottamazione

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato	»	7
Disegno di legge	»	8
Testo del decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame si compone di tre articoli.

Articolo 1. - L'articolo 1 concerne gli incentivi legati alla rottamazione, che stanno dando un risultato di mercato largamente positivo, con effetti di incremento rispetto al 1996 e di sviluppo del prodotto interno lordo (PIL): la domanda di auto rappresenta il 3,5 per cento dei consumi privati, quindi circa il 2 per cento del PIL; l'incremento 1997 comporta una variazione del PIL di oltre mezzo punto percentuale, pari alla metà dell'aumento previsto.

I principali effetti del provvedimento di rottamazione riguardano vantaggi per l'erario, per l'occupazione e per l'ambiente.

L'occupazione, per quanto riguarda la produzione nazionale, ha registrato, nei primi cinque mesi del 1997, assunzioni dirette per 2.200 addetti (di cui il 50 per cento con contratto a termine) e una riduzione della cassa integrazione guadagni di oltre due terzi, con una equivalenza in addetti di oltre 3.000 unità.

In termini ambientali, i primi calcoli a livello annuo indicano una riduzione nelle emissioni di sostanze inquinanti (t/anno) corrispondenti a 100.000 di CO, 18.000 di HC, 12.000 di Nox e 150.000 di CO₂.

Rispetto alle aspettative iniziali, il risultato per il 1997 sarà presumibilmente superiore alle previsioni. In termini annui, il 1997 consuntiverà, infatti, oltre 2,3 milioni di unità a fronte di una domanda nel 1996 di 1,730 milioni, con un incremento di circa 550/600.000 unità (mentre le previsioni di aggiuntività non superavano le 450.000 unità). I tipi di vetture più vendute per effetto della norma sulla rottamazione sono del segmento A e B (piccole vetture fino a 1.300 cc), per circa il 55 per cento, e similmente dei segmenti superiori.

Lo slancio che si è verificato nelle vendite nell'anno 1997, dovuto ad una compressione di oltre tre anni di crisi e ad un parco molto anziano, ha fornito alte aggiuntività, ma inevitabilmente può creare una forte caduta di mercato nel 1998, che, secondo la stima degli Istituti internazionali, calerebbe, in mancanza di incentivi a 1,6-1,7 milioni.

Si pone quindi la necessità - peraltro giustificata da esperienze simili in altri Paesi e dal breve periodo (nove mesi) dell'intervento di incentivazione - di prorogare l'attuale iniziativa per giungere a una conclusione in termini tali da non creare crisi troppo nette.

Si ritiene opportuno, infatti, estendere l'arco temporale dell'attuale regime agevolativo, prevedendone una uscita in due fasi: la prima nel corso della quale il contributo viene ridotto rispetto all'attuale livello prevedendo un importo fisso pari a 1.500.000 lire per tutte le tipologie di autoveicoli, e una seconda nel corso della quale il contributo viene commisurato al livello di consumi certificato (1.250.000 per consumi compresi fra 7 e 9 litri per 100 chilometri e 1.500.000 per consumi inferiori a 7 litri per 100 chilometri).

Nel contempo viene prevista una estensione del regime agevolativo: nel caso di veicoli a trazione elettrica e ad alimentazione a metano sono previsti incentivi permanenti sia pure in termini differenziati.

Le modalità previste dovrebbero rappresentare il giusto equilibrio fra le esigenze sia dei consumatori che dei costruttori al fine di focalizzarsi sempre più su produzioni a bassi consumi energetici.

Articolo 2. - L'articolo 2 modifica la lettera b) del comma 5, dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per superare il frequente problema della perdita del libretto di circolazione che, comportando l'emissione di un nuovo certificato di immatricolazione, rende necessaria l'emissione di un nuovo

certificato di proprietà che reca una data di intestazione successiva a quella richiesta dalla legge.

Articolo 3. - L'articolo 3, infine, dispone l'entrata in vigore del decreto-legge secondo la formula di rito.

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1.

(Onere)

L'onere previsto per il 1997 dalla proroga degli incentivi alla rottamazione per gli autoveicoli (articolo 1, comma 1), stimando in 200.000 unità l'anno i veicoli rottamati rientranti fisiologicamente nella fattispecie in oggetto e in 1,5 milioni di lire il contributo a loro spettante, è valutato pari a lire:

$(200.000 \times 1.500.000.000) \times 3/12 =$ circa 75 miliardi di lire.

Pertanto per l'anno 1997 l'onere derivante dalle disposizioni del provvedimento in oggetto è valutato in circa 75 miliardi di lire.

Relativamente agli effetti previsti per il 1998, per il mese di gennaio, vigendo le stesse condizioni dell'ultimo trimestre 1997, la perdita di gettito può essere valutata in un terzo della perdita registrata nel periodo ottobre-dicembre 1997, pari quindi a circa 25 miliardi di lire.

Nel periodo febbraio-luglio 1998 gli incentivi in oggetto verranno correlati al consumo di carburante dell'autovettura di nuova immatricolazione acquistata a fronte della consegna dell'auto da rottamare. Stimando in 100.000 unità i veicoli rottamati rientranti nella fattispecie in oggetto, e prudenzialmente in 1,4 milioni il contributo medio a loro spettante, la perdita di gettito sarà pari a circa 140 miliardi di lire $(100.000 \times 1.400.000)$.

Relativamente agli autoveicoli a trazione elettrica e a metano, atteso il limitato numero di vendite, l'introduzione dell'incentivo non si ritiene suscettibile di produrre effetti significativi sul gettito per il 1997. Per il 1998 e gli anni seguenti, la perdita di gettito attribuibile a tale incentivo è stimata in 5 miliardi di lire annue.

Pertanto, l'onere per l'anno 1998, derivante dalle disposizioni del provvedimento, è complessivamente stimato in circa 170 miliardi di lire.

Copertura per l'anno 1997

Tenuto conto delle immatricolazioni di autovetture nuove nel 1° semestre 1996 e delle previsioni di crescita dei consumi sottostanti al quadro macroeconomico, la domanda tendenziale di autovetture nuove, per il primo semestre 1997, è stimabile in circa 1 milione di unità. Dai dati riguardanti le immatricolazioni, risulta che nel primo semestre 1997 so-

no state immatricolate circa 1.312.000 autovetture nuove. La differenza, pari a circa 300.000 autovetture, è attribuibile agli incentivi alla rottamazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio, 1997, n. 30, e da essa è derivato un aumento di entrate nette erariali. Infatti, ipotizzando che tali vendite aggiuntive siano interamente a fronte di rottamazioni agevolate, a fronte di un costo medio dell'incentivo stimabile mediamente in 1,7 milioni di lire per autovettura, si è avuto un maggior gettito IVA per circa 3,6 milioni di lire (pari al 19 per cento del valore medio di un'autovettura nuova valutabile in circa 19 milioni di lire) e un maggior gettito correlato all'imposta erariale di trascrizione al PRA di circa 200 mila lire.

Pertanto, data un'entrata netta aggiuntiva pari a 2,2 milioni di lire per ciascuna autovettura, le entrate nette complessive aggiuntive del primo semestre 1997 sono stimabili in circa 660 miliardi di lire. Si ritiene che a questa entrata aggiuntiva possa essere applicata la disposizione di cui al comma 8 del citato articolo 29, che prevede, in deroga alla vigente normativa contabile, la possibilità che la predetta maggiore entrata possa essere acquisita a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma 7 del medesimo articolo (cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997).

Per motivi prudenziali, detta reintegrazione viene effettuata limitatamente all'importo necessario a coprire gli oneri derivanti dalla proroga (con modificazioni) dell'agevolazione in oggetto fino alla fine del 1997, sopra quantificato in 75 miliardi di lire.

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Art. 29. *(Contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati) - (omissis). 5. (omissis) b) copia del libretto di circolazione e foglio complementare del veicolo usato;*

... omissis ...

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 1997, n.324, recante ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 25 settembre 1997, n. 324, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1997

Ulteriori interventi in materia di incentivi per la rottamazione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, ed in particolare l'articolo 29 che disciplina il contributo per l'acquisto di autoveicoli nuovi a fronte della rottamazione di analoghi beni usati;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di fissare la disciplina successiva al prossimo termine di scadenza del 30 settembre 1997 previsto dal citato articolo 29, con particolare riferimento alla necessità di non pregiudicare i vantaggi conseguiti per l'erario, per l'occupazione e per l'ambiente, nonchè di estendere gli effetti di riduzione del consumo di carburante e dell'inquinamento atmosferico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 settembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Incentivi per la rottamazione)

1. Il contributo agli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è riconosciuto, fino a lire unmilione e cinquecentomila, per quelli effettuati tra il 1° ottobre 1997 e il 31 gennaio 1998. Tale contributo, ferme restando le disposizioni previste dal predetto articolo 29, commi 2, 3, 4 e 5, viene corrisposto ai soggetti indicati al comma 2, lettera b), del medesimo articolo purchè risultino

intestatari del veicolo da rottamare da data anteriore al 31 marzo 1997. Per gli acquisti di veicoli effettuati tra 1° febbraio 1998 e il 31 luglio 1998 il predetto contributo è commisurato al consumo di carburante, certificato per cento chilometri, nei limiti che seguono:

a) fino a lire unmilione duecentocinquantamila per consumi compresi tra 7 e 9 litri;

b) fino a lire unmilione cinquecentomila per consumi inferiori a 7 litri.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1997 il contributo per gli acquisti di cui all'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996 è riconosciuto per le auto con trazione elettrica o con alimentazione a metano fino all'importo massimo, rispettivamente, di lire 4.000.000 e di lire 2.000.000.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 75 miliardi per il 1997, in lire 170 miliardi per il 1998 ed in lire 5 miliardi a decorrere dal 1999, si provvede, per l'anno 1997, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1997, n.30, e, per gli anni 1998 e 1999, mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

(Modifiche al decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30)

1. La lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è sostituita dalla seguente: «*b*) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;».

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1997.

SCÀLFARO

PRODI - BERSANI - VISCO - CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

